

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 131/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1283 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Guido MARCONI, e della società ASD LAPEDONESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Guido MARCONI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Lapedonese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. Lapedonese – A.S.D. Kairos 3 Monti del 25.4.2026 valevole per il girone F del campionato di Terza Categoria, fatto ingresso nello spogliatoio dell'arbitro e fine gara e chiesto allo stesso di non riportare nel suo referto le condotte ingiuriose e minacciose tenute poco prima nei riguardi del direttore di gara da alcuni calciatori tesserati per la società A.S.D. Lapedonese; nonché per aver minacciato l'arbitro di impedirgli di fare la doccia fino a che non lo avesse rassicurato sull'omessa refertazione da lui pretesa;

ASD LAPEDONESE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Guido Marconi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Guido MARCONI,
 - Società ASD LAPEDONESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mario Carruba;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Guido MARCONI,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD LAPEDONESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò